



RACCOMANDATA A.R.

Cosenza 21 NOV. 2014

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Territoriale del Lavoro
COSENZA
già Direzione Provinciale del Lavoro**

Al "LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI"
via Molinella, 30
87100 **COSENZA**

Unità Operativa Vigilanza Tecnica
Linea Operativa n. 1

Prot. n. 028 / 38051 Allegati: 1

Rif. note prot. n.
del 06/11/2014

Oggetto: Trasmissione provvedimento n. 167/2014 ex art. 4 legge n. 300/70.

Con riferimento all'istanza presentata da codesta società, intesa a ottenere l'autorizzazione all'installazione di un sistema di videosorveglianza nei locali e nell'area di pertinenza aziendali, ubicati in Cosenza, via Molinella, 30, si trasmette il relativo provvedimento.

Il responsabile L.O. 1 Vigilanza tecnica
Dott. Ing. Giuseppe Grandinetti



IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Cantisano

Allegati:
- Provvedimento di autorizzazione.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
già DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Via Pietro De Roberto, 34 - 87100 Cosenza
Tel. 0984652211 Fax. 0984412463
E - mail: DPL-Cosenza@lavoro.gov.it
DPL_Cosenza@mailcert.lavoro.gov.it



PROVVEDIMENTO n. 167/2014



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
**Direzione Territoriale del Lavoro
COSENZA**
già Direzione Provinciale del Lavoro

IL DIRETTORE

VISTA

l'istanza, presentata in data 06/11/2014 dalla sig. ra Bilotta Michelina, responsabile legale del "LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI", intesa a ottenere il provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, della legge 20.5.1970, n. 300, per l'installazione nella sede operativa di Cosenza (CS), via Molinella, 30, di apparecchiature di videosorveglianza le cui caratteristiche sono riportate nell'allegato della richiesta e che prevedono (n. 0 -zero- telecamere interne ai locali, n. 6 -sei- esterne per la visualizzazione degli ingressi, n. 1 monitor e n. 1 videoregistratore)

TENUTO CONTO CHE

presso la suddetta sede operativa del "LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI" **risultano** costituite Rappresentanze Sindacali Aziendali;

VISTO

l'art. 4, comma 2, della legge 20.5.1970, n. 300, che, **in assenza di accordo sindacale**, prevede l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro, su istanza del datore di lavoro;

CONSIDERATO

che l'installazione del sistema di videosorveglianza a circuito esterno, per la ripresa e la relativa registrazione delle immagini, è approntata al solo fine della tutela dell'edificio scolastico, dei beni scolastici da furti e atti vandalici nonchè per l'incolumità fisica e morale degli studenti;

VISTO

il Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali ed il Provvedimento generale del Garante del 29.4.2004.

AUTORIZZA

La sig. ra **BILOTTA MICHELINA**, quale legale rappresentante, all'installazione e all'uso dell'impianto sopra descritto a condizione che siano rispettate le modalità di seguito riportate:

- le telecamere devono essere collocate esattamente come riportato nella planimetria allegata alla istanza di richiesta di autorizzazione. In particolare, nessuna telecamera dovrà riprendere le postazioni fisse di lavoro e i luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori;
- l'angolo di ripresa delle telecamere deve inquadrare solamente le parti dei locali e degli ingressi più esposte al rischio rapine, in maniera da garantire il rispetto del divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa;
- le registrazioni potranno essere utilizzate solo in casi di fatti delittuosi, a seguito dei quali saranno messe a disposizione delle autorità giudiziarie competenti quale ausilio per le indagini;
- le immagini visionate in tempo reale o acquisite con il sistema di videosorveglianza non dovranno essere utilizzate per esigenze o motivi diversi da quelli inerenti la tutela del patrimonio aziendale e/o di sicurezza dell'unità produttiva o dei dipendenti (rapine, furti, taccheggio, ecc.) e non potranno essere utilizzate a supporto di qualsivoglia contestazione o condizionamento sullo svolgimento della prestazione lavorativa o per l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori;
- presso la sede operativa deve essere tenuto l'elenco delle persone designate e autorizzate a utilizzare l'impianto e la procedura per la visione delle registrazioni (lettura con sistema a doppia password di accesso, di cui una in possesso del responsabile del punto vendita ed una assegnata ad un rappresentante dei lavoratori);
- i dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza (custodia del sistema di videoregistrazione in un armadio fornito di chiave conservata dal responsabile del punto vendita) per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita o di accesso non autorizzato o trattamento non consentito;
- i tempi di conservazione delle registrazioni non devono superare le ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, così come previsto dall'art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dal successivo Provvedimento generale del Garante del 29.4.2004, punto 3.4;
- deve essere fornita a tutti coloro che hanno accesso ai locali aziendali, adeguata e opportuna informativa della presenza di sistemi di videosorveglianza, mediante apposita cartellonistica che riporti l'indicazione **“area sottoposta a videosorveglianza”**, in osservanza a quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali e dai relativi Provvedimenti dell'Autorità Garante della Privacy.

Le eventuali modifiche al posizionamento, al tipo, al numero o all'utilizzo delle telecamere e del sistema di controllo, di visualizzazione e di accesso e videoregistrazione dovranno essere comunicate e preventivamente autorizzate da questa Direzione Territoriale, pena l'irrogazione delle sanzioni previste in caso di inadempienza.



IL DIRETTORE

Dott. Giuseppe Cantisano

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long tail stroke extending downwards and to the right.

Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare ricorso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 30 gg. dal ricevimento del medesimo.